




SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Sindacati Polizia: domani ultimatum al Governo no a blocco stipendiale e a chiusura Questure

(ADNKRONOS) ROMA, 2 LUG - I sindacati di polizia, SIULP, SAP, SIAP, ANFP, SILP CGIL, UGL POLIZIA, COISP, CONSAP, UIL POLIZIA, "in rappresentanza delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, stanchi delle continue umiliazioni dichiarano che il tempo delle promesse e delle parole è finito".

Domani i sindacati consegneranno al ministro dell'Interno "un ultimatum al Governo, nel quale -si legge in una nota- preannunciano una manifestazione pubblica che si terrà a Milano l'8 e il 9 luglio prossimo, in concomitanza con l'euro vertice di tutti i Ministri dell'Interno e della Giustizia".

Si tratta della "prima di una serie di iniziative di protesta contro la militarizzazione della sicurezza, il blocco del tetto stipendiale che insieme alla preannunciata chiusura di 80 Questure delle 103 attuali e degli oltre 300 presidi di polizia, smantella il diritto ad essere sicuri dei cittadini, in un momento in cui l'Istat ha registrato un aumento di circa il 70% delle rapine e dei furti in tutto il Paese".

Il tempo delle promesse e delle parole e' finito".

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - "Le sigle sindacali dei poliziotti lanciano un ultimatum al governo e annunciano una manifestazione in occasione del consiglio informale dei ministri degli Interni e della Giustizia dell'Ue in programma a Milano l'8 e il 9 luglio.

"Siamo stanchi delle continue umiliazioni - dicono SIULP, SAP, SIAP, ANFP, SILP CGIL, UGL POLIZIA, COISP, CONSAP, UIL POLIZIA - quella di Milano e' la prima di una serie di iniziative di protesta contro la militarizzazione della sicurezza, il blocco del tetto stipendiale che insieme alla preannunciata chiusura di 80 Questure delle 103 attuali e degli oltre 300 presidi di polizia, smantella il diritto ad essere sicuri dei cittadini, in un momento in cui l'Istat ha registrato un aumento di circa il 70% delle rapine e dei furti in tutto il paese".

FLASH nr. 27 - 2014

- Sindacati Polizia: domani ultimatum al Governo no a blocco stipendiale e a chiusura Questure
- Il tempo delle promesse e delle parole è finito"
- Sicurezza, Sindacati Polizia: "8 e 9 luglio manifesteremo a Milano". Stanchi di vane promesse e pacche sulle spalle
- Termini pagamento trattamento fine servizio: ulteriori precisazioni del Dipartimento
- Tetto salariale e arretrati assegno di funzione
- La retribuzione individuale di anzianità
- Concorsi pubblici nella Polizia di Stato
- La nozione di "Pubblico Ufficiale"
- Effetti del riscatto del periodo di studi universitari sulla pensione



Sicurezza, Sindacati Polizia: "8 e 9 luglio manifesteremo a Milano" Stanchi di vane promesse e pacche sulle spalle

"L'8 e il 9 luglio prossimi a Milano, in concomitanza con il vertice europeo di tutti i Ministri dell'Interno e della Giustizia, si terrà una manifestazione pubblica che farà sentire il grido di dolore degli oltre 94.000 poliziotti che quotidianamente, senza alcun riconoscimento ma con grande responsabilità, servono questo Paese pur subendo continue ed ingiustificate umiliazioni da parte di un Governo che non sembra perdere occasione per delegittimarne la dignità professionale ed umana, riuscendo ad incentivare una sola cosa: la demotivazione totale e la rinuncia a combattere il crimine".

Questo il messaggio indirizzato all'Esecutivo dai sindacati di polizia SIULP, SAP, SIAP ANFP, SILP CGIL, UGL POLIZIA, COISP, CONSAP E UIL POLIZIA, che oggi hanno incontrato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al quale hanno detto a chiare lettere che "il tempo delle vane promesse e delle desolanti pacche sulle spalle è ormai finito.

Ciò, anche in funzione del fondato timore di ulteriori tagli lineari alla sicurezza, senza alcuna considerazione delle attuali precarie condizioni di lavoro e di vita del personale. Per non parlare – proseguono i sindacati – del perdurare del blocco del tetto stipendiale e la preannunciata chiusura di 80 questure delle 103 attuali e degli oltre 300 presidi di Polizia che minano alle fondamenta il diritto alla sicurezza dei cittadini".

"Gli interventi di contenimento della spesa pubblica hanno inciso profondamente sul funzionamento del sistema e sulla credibilità dell'istituzione; il personale vive una profonda condizione di disagio che non è più mascherabile, neanche con il notorio senso di responsabilità e di totale abnegazione che da sempre lo contraddistingue. Contro questo stato di cose – concludono – e per sensibilizzare anche il Presidente del Consiglio, che sembra particolarmente distratto verso la comunità del personale in divisa, siamo pronti a mettere in atto tutte le iniziative di protesta che si renderanno necessarie, qualora non sarà emesso un provvedimento per lo sblocco del tetto salariale a partire dal 1° luglio corrente, considerato che le risorse necessarie, ancora una volta, ci sono perché messe a disposizione dallo stesso personale in uniforme e dalle relative Amministrazioni".

Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni.

Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.



PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche
per grandi interventi chirurgici e
gravi malattie

**Massimale per persona
€ 1.500.000,00**

Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese

**4 forme di copertura ad un premio
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici



**2 - Ricovero per grave malattia (con
intervento chirurgico, senza intervento
chirurgico, con intervento chirurgico
ambulatoriale)**

3 - Ricovero per malattia oncologica

4 - Ospedalizzazione domiciliare

Una parte
della tua
Serenità
Nasce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**
Assicurazioni

CARIGE ASSICURAZIONI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

Termini pagamento trattamento fine servizio: ulteriori precisazioni del Dipartimento



Con la circolare 557/RS/01/33 del 2 luglio 2014 il Dipartimento ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico. Il tutto alla luce della circolare INPS n. 73 del 3. 6.2014.

Al riguardo, occorre ricordare che con circolare di pari numero del 2/06/2014 erano state fornite istruzioni sui termini di pagamento della buonuscita per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

A seguito di ulteriori chiarimenti richiesti da taluni uffici territoriali in ordine al solo termine di pagamento relativo alle cessazioni per dimissioni con il requisito dei 53 anni di età e 3 mesi compiuti a decorrere dal 01/01/2014 e massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011) il suddetto termine deve intendersi **in 12 mesi e non 24 mesi**.

Si riporta, pertanto, il prospetto esatto dei termini, a seguito delle precisazioni del Dipartimento:

A) CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITÀ O PER DECESSO.

Termine di 105 giorni dalla cessazione

B) CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ

Termine di 105 giorni dalla cessazione se:

- 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011
- 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011

Termine di 6 mesi dalla cessazione se:

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013
- 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dal 01/01/2013 + 3 mesi)
- 53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011

Termine di 12 mesi dalla cessazione se:

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati dopo 01/01/2014
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile maturati dal 01/01/2014
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011) maturati dal 01/01/2014.

C) CESSAZIONE PER DIMISSIONI

Termine di 105 giorni dalla cessazione se:

- 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011
- 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011;

Termine di 6 mesi dalla cessazione se:

- 40 *anni* di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011
- 53 anni (fino al 31/12/2013) e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2011;

Termine di 12 mesi dalla cessazione se:

- 53 e 3 mesi (età) dal 01/01/2014 e massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (al 31/12/2011);

Termine di 24 mesi dalla cessazione se:

- con i requisiti dei 57 e 3 mesi (età) e 35 (anzianità) nonché 40 + 3 mesi (anzianità)



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Tetto salariale e arretrati assegno di funzione

Alcuni colleghi ci scrivono per chiederci se verranno corrisposti gli importi degli assegni di funzione non percepiti per effetto del tetto salariale.

La risposta è no, poiché la norma che prevede il blocco degli accessori, non prevede alcun recupero degli importi non corrisposti.

Gli effetti del blocco dovrebbero cessare dal 1 gennaio 2015. Questo è previsto, al momento, dal documento economico e finanziario licenziato dal Governo nei mesi scorsi.

Sui contenuti del D.E.F. Governativo abbiamo pubblicato un'ampia trattazione sul Flash nr. 15 del 12 aprile 2014, visionabile nella apposita sezione del nostro sito web, all'indirizzo www.siulp.it

La retribuzione individuale di anzianità

Ci scrive un collega il quale, avendo constatato che altri colleghi meno anziani, alla voce RIA, percepiscono un'indennità maggiore, se ne chiede la ragione

Il trattamento economico cui hanno diritto gli appartenenti alla Polizia di Stato si distingue in principale ed accessorio.

Nel trattamento economico principale sono compresi tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo la cui percezione è legata alla sola sussistenza del rapporto di impiego ed alla qualifica posseduta.

In particolare ne fanno parte lo stipendio (cd. tabellare), l'indennità mensile pensionabile, l'indennità integrativa speciale e, per il personale che ne abbia diritto, l'assegno di funzione, gli emolumenti pensionabili attribuiti a determinate qualifiche o posizioni, nonché la R.I.A. (Retribuzione Integrativa d'Anzianità). La R.I.A. è prevista dall'art. 47 d.P.R. 266/1987 per il personale in servizio al 31.12.1986 come equivalente al valore per classi e scatti in godimento e maturati a quella data).

Era costituita dal "valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986".

La R.I.A. Costituisce, dunque, una dote, che ciascuno si porta dietro, non è suscettibile di rivalutazione ed è corrispondente al maturato individuale al momento in cui è cambiato il sistema di retribuzione.

Così, ad esempio, un Agente scelto al V livello e 1 scatto, che nell'anno 1992 risulta vincitore di concorso quale Vice Sovrintendente, si porta in dote la RIA (art 3 DPR 147/910) + 1 scatto paga quale agente scelto (art 4 DPR 150/87) nella posizione stipendiale VI livello da vice sovrintendente.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lg. 197/1995 (riordino delle carriere) lo stesso collega vice Sovrintendente diventa Ispettore con livello VI Bis portandosi in dote lo scatto aggiuntivo gerarchico pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).

Nel passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora attribuito, ragion per cui il Totale RIA nei vari passaggi ammonta a 76,96.

Situazione diversa può essere ad es. il caso di un Assistente capo V livello e 3 scatti (vincitore del 14 corso di vice sovrintendente- uscito dal corso Vice ispettore) RIA (art 3 DPR 147/910) + 3 scatti paga ; Qualifica Vice Ispettore VI e 1 scatto ; qualifica da Ispettore VI Bis e 2 scatti . totale RIA nei vari passaggi 121,52 €.

Da considerare che gli scatti aumentavano in base ai contratti, essendo pari al 2,50% dello stipendio in godimento nei vari passaggi di qualifica, con l'aumento del livello stipendiale corrispondente.

Insomma, a seguito del cambiamento del sistema retributivo introdotto dal DPR 150/87 allorché si sopprime la progressione economica per classi e scatti e si istituisce la RIA, nel meccanismo di computo degli scatti di qualifica attribuiti ai sensi dell'articolo 2 comma 10 della 472/87, dell'articolo 44 della Legge 668/86 e del D.lvo 197/95 (riordino delle carriere), ogni collega assume una posizione diversa a causa

di vari fattori (causa di servizio, nomina qualifica superiore ecc.)

Peraltro, dette posizioni possono anche risalire al 01/01/1987, ed essere state oggetto di provvedimenti legislativi che tendevano ad eliminare eventuali disomogeneità.

Infatti, l'introduzione della legge 472/87 c.d. galleggiamento ha consentito di perequare i disallineamenti retributivi. Tale norma è stata applicata sino al giugno 1992 consentendo le liquidazioni arretrate spettanti dal 1987.

Successivamente, la legge 438/92 ha imposto l'assoluto divieto di adottare allineamenti stipendiali, pertanto conseguentemente si sono verificate, come in passato, situazioni di disparità.

Tutto questo non può più verificarsi dopo l'emanazione del D.lvo 193/2003 cioè con l'introduzione del sistema dei parametri, ragion per cui, ad oggi tutti i disallineamenti risalgono a periodi precedenti al 01.01.2005.

Concorsi pubblici nella Polizia di Stato



Il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia grazie alla nostra incessante opera, è stato recentemente rivisto attraverso il decreto legislativo n. 8 del 28 gennaio 2014. Infatti, all'art. 10 del citato provvedimento è stata prevista la revisione della disciplina in materia di reclutamento.

In particolare, il comma 7 dell'art. 2199 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stato così modificato: "A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia.

Per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso.

Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.

La nozione di "Pubblico Ufficiale"

Sorgono, spesso, incertezze sulla nozione di Pubblico Ufficiale, agli effetti della legge penale. L'art. 357 c.p. dispone che "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla L. n. 86/90 e successivamente modificato dalla L. n. 181/92, "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che "concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione" (Cass. Pen. n. 148796/81); "di collaborazione anche saltuaria" (Cass. Pen. n. 166013/84).

Sebbene in passato lo status di pubblico ufficiale fosse tradizionalmente legata al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), dopo le leggi n. 86/90 e n. 181/92 l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, ampliando (attraverso la modifica dell'art. 357 c.p.) anche la nozione di "pubblica funzione".

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai "irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione" (Cass. n. 172198/85) e che può essere considerato pubblico ufficiale anche "chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche" (Cass. Pen. n. 172191/85).

Pertanto, "la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 191171/92; n. 213910/99).

Ma quali sono le tipologie di pubblici ufficiali? La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.

A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (ecc.). La giurisprudenza ha individuato la qualifica di pubblico ufficiale anche nei seguenti soggetti: capotreni delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (Cass. n. 39389/2009); gli impiegati comunali che rilasciano certificati (ad esempio, i dipendenti dell'anagrafe dello stato civile) e i tecnici comunali, mentre i dipendenti che preparano i certificati senza avere potere di firma sono considerati incaricati di pubblico servizio ex art. 358 c.p.; gli insegnanti delle scuole pubbliche (v., da ultimo, Cass. n. 15367/2014 che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso "alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore).

Effetti del riscatto del periodo di studi universitari sulla pensione



Un collega che afferma essere nato il 15.09.1965 ed assunto nella Polizia di Stato il 29.09.1986 (con un periodo di 1 anno 10 mesi e 28 giorni di studi universitari da riscattare) chiede di conoscere la propria posizione previdenziale, con riferimento all'eventuale riscatto.

Al riguardo, occorre anzitutto premettere che l'articolo 24 del D.L. 201/2011 ha riconosciuto il mantenimento dei requisiti di accesso al pensionamento secondo la previgente normativa ai lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione, alla data del 31 dicembre 2011 (non è il caso in esame).

Inoltre, per il personale del comparto sicurezza e difesa, il comma 18 dell'articolo 24 dello stesso decreto, prevedeva che entro il 30/06/2012 dovesse essere emanato uno specifico provvedimento di armonizzazione del sistema previdenziale. Successivamente, con il decreto della Revisione di Spesa dello Stato il termine è stato posticipato al 31/10/2012., dopodiché il Governo, nel CM 09/09/2013, ha disposto uno stralcio, per effetto del quale attualmente, per la Polizia di Stato permane in vigore la vecchia normativa, compresi gli istituti della cd finestra mobile e l'adeguamento della speranza di vita.

Fatta questa doverosa premessa, alla luce della situazione anagrafica rappresentata, il collega, allo stato attuale, con il riscatto maturerebbe il requisito della pensione di anzianità il giorno dopo il compimento dei 40 anni e 11 mesi di contribuzione (qualora l'adeguamento della speranza di vita dal 01.01.2016 sia di ulteriori 4 mesi, e di ulteriori 4 dal 01.01.2019, come da scheda tecnica allegata alla norma), e cioè il 30.09.2020.

Di conseguenza, avrebbe diritto all'assegno pensionistico di anzianità in applicazione alla cd finestra mobile 15 mesi dopo tale data, e cioè l'01.01.2022

Senza il riscatto del periodo di studi universitario, lo stesso collega maturerebbe il requisito della pensione di anzianità il giorno dopo il compimento dei 41 anni e 3 mesi di contribuzione il 31.12.2022 (qualora l'adeguamento della speranza di vita dal 01.01.2016 sia di 4 mesi, di ulteriori 4 dal 01.01.2019 e di ulteriori 3 mesi dal 01.01.2021, come da scheda tecnica allegata alla norma). In questo caso, avrebbe diritto all'assegno pensionistico di anzianità, in applicazione alla cd finestra mobile, 15 mesi dopo tale data, e cioè il 01.04.2023.

In proposito, è il caso di precisare che se lo stesso collega scegliesse di andare in quiescenza al raggiungimento del limite anagrafico della qualifica rivestita (il 01.10.2025) maturerebbe i seguenti, ulteriori benefici:

- 1) sulla pensione beneficio art 3 del D.Lvo 165/1997;
- 2) sulla buonuscita beneficio art 4 del D.Lvo 165/1997

Il riscatto del periodo di studi universitari (1 anno 10 mesi e 28 giorni) consentirebbe, inoltre, al collega in discorso di vantare, al 31/12/1992, 9 anni e 4 mesi di contribuzione pari ad un'aliquota contributiva del 21,78% (aliquota che senza il riscatto, con 7 anni e 5 mesi, sarebbe pari al 17,31%) il tutto compreso le maggiorazioni del 1/5 del servizio.

Questo significa che nella prima quota di pensione fino al 31/12/1992 (che è data dall'ultima retribuzione utile per l'anzianità contributiva maturata in tale data) ci sarebbe una differenza di quasi il 4,47% che nel caso del collega Assistente capo ad oggi corrisponde ad euro 1.497,97 lordi annui, pari ad 124,83 euro mensili in più sulla pensione.

Da considerare che il riscatto di laurea si paga in 10 anni, e l'onere del riscatto è completamente deducibile, questo vuol dire che si conseguirà un risparmio fiscale (importo pagato detratta l'aliquota irpef marginale 27% o 38%) che nel caso in esame significa che ogni 1.000,00 euro se ne risparmiano 270,00, oppure 380,00, a seconda dell'aliquota marginale IRPEF pagata

La somma da pagare per il riscatto sarebbe pari ad euro 35.852 per 120 mesi=298,77 euro mensili pari ad euro 3.585,20 annui, con un risparmio di € 968,01 (aliquota 27%), in 10 anni 9.680,10; oppure di euro di 35.852 per 120 mesi=298,77 euro mensili pari ad euro 3.585,20 annui con un risparmio di € 1.362,38 (aliquota 38%), in 10 anni 13.623,80.

Nella prima ipotesi:

$$35.852,00 - 9.680,00 = 26.172,00 / 1497,97:$$

si impiegherebbero 17 anni e mezzo per recuperare la somma pagata (con le retribuzioni attuali)

Nella seconda ipotesi:

$$35.852,00 - 13.623,80 = 22.228,20 / 1497,97:$$

si impiegherebbero quasi 15 anni per recuperare la somma pagata (con le retribuzioni attuali).

La scelta del riscatto, come ben si comprende, è decisamente personale.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON SIULP

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifim SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

